



INTESA SANPAOLO
LIFE

ISPL Prospettiva 2.0

EP103

Condizioni di Assicurazione

**Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III,
a premio unico, a vita intera**

Modello EP103-Ed. 01/2019

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Sommario

SEZIONE I – IL PRODOTTO ISPL PROSPETTIVA 2.0

Art. 1	Oggetto del contratto	pag. 1
1.1	Caratteristiche del prodotto	pag. 1
1.2	Requisiti per la sottoscrizione	pag. 1
Art. 2	Prestazione Assicurata	pag. 1
2.1	Capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 1
2.2	Periodo di carenza	pag. 1
2.3	Esclusioni	pag. 2
Art. 3	Beneficiario	pag. 2
3.1	Designazione del Beneficiario	pag. 2
3.2	Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario	pag. 2
3.3	Diritto proprio del Beneficiario	pag. 2
3.4	Obbligo di indicazione delle generalità complete del Beneficiario	pag. 2
3.5	Referente Terzo	pag. 2
Art. 4	Pagamento del Premio	pag. 3
4.1	Premio Unico Iniziale	pag. 3
4.2	Premio Aggiuntivo	pag. 3
4.3	Modalità di pagamento del Premio	pag. 3
Art. 5	Attribuzione delle quote	pag. 3
5.1	Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta	pag. 3
5.2	Premio Aggiuntivo	pag. 3
5.3	Posticipazione del calcolo del valore delle quote	pag. 3
Art. 6	Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata	pag. 4
6.1	Conclusione del Contratto	pag. 4
6.2	Modalità di sottoscrizione	pag. 4
6.3	Decorrenza delle coperture assicurative	pag. 4
6.4	Durata del Contratto e sua estinzione	pag. 4
Art. 7	Revoca della proposta e recesso del Contratto	pag. 4
7.1	La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005)	pag. 4
7.2	Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)	pag. 4
Art. 8	Rischi finanziari	pag. 5
Art. 9	Fondi di Investimento	pag. 5
9.1	I fondi	pag. 5
9.2	Investimento minimo	pag. 6
9.3	Particolarità del fondo Protezione Dinamica 2017	pag. 6

SEZIONE II – OPZIONI CONTRATTUALI

Art. 10	Prestazione Ricorrente	pag. 7
10.1	Calcolo e pagamento della Prestazione Ricorrente	pag. 7
10.2	Attivazione e sospensione della Prestazione Ricorrente	pag. 7
Art. 11	Trasferimento di quote tra fondi (switch)	pag. 8

SEZIONE III – DIRITTI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DELLE PARTI

Art. 12	Riscatto	pag. 9
12.1	Termini	pag. 9
12.2	Riscatto Totale	pag. 9
12.3	Riscatto Parziale	pag. 9
Art. 13	Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato	pag. 9
Art. 14	Variazioni contrattuali	pag. 10
Art. 15	Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni	pag. 10
Art. 16	Nuovi fondi	pag. 10
Art. 17	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	pag. 10
17.1	Pagamenti	pag. 10
17.2	Modalità dei pagamenti	pag. 11
17.3	Documenti	pag. 11
17.4	Gestione dei documenti	pag. 12
17.5	Modalità di invio della documentazione	pag. 12
Art. 18	Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente	pag. 12
Art. 19	Cessione, pegno e vincolo	pag. 12
19.1	Facoltà del Contraente	pag. 12
19.2	Efficacia	pag. 13
19.3	Assenso scritto	pag. 13
19.4	Modalità di richiesta della cessione	pag. 13
Art. 20	Prescrizione	pag. 13

SEZIONE IV – COSTI

Art. 21	Costi	pag. 13
21.1	Costi diretti	pag. 13
21.2	Costi indiretti	pag. 13
21.3	Costi di riscatto	pag. 15

SEZIONE V – MISCELLANEA

Art. 22	Conflitti di interesse	pag. 16
Art. 23	Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia	pag. 16
Art. 24	Prestito	pag. 16
Art. 25	Non pignorabilità e non sequestrabilità	pag. 16
Art. 26	Imposte	pag. 16
Art. 27	Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo	pag. 16
Art. 28	Reclami	pag. 17
Art. 29	Norme di riferimento	pag. 17
Art. 30	Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 17
Art. 31	FATCA/CRS/DAC2	pag. 18
Art. 32	Legge applicabile e foro competente	pag. 18

SEZIONE I**Il prodotto ISPL Prospettiva 2.0****Art. 1****Caratteristiche del Contratto****1.1 Caratteristiche del prodotto**

Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 è una polizza di assicurazione a vita intera di tipo unit linked (collegata a fondi interni di investimento) a Premio Unico Iniziale. Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni in cui sono investiti i premi pagati dal Contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare un capitale al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente, secondo quanto previsto all'articolo 2 "Prestazione Assicurata".

Inoltre, fino a quando l'Assicurato è in vita, la Compagnia s'impegna a pagare l'eventuale prestazione ricorrente descritta all'articolo 10.

1.2 Requisiti per la sottoscrizione

Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l'Assicurato deve avere un'età compresa tra 18 e 80 anni compiuti. Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente nel caso in cui il Contraente e l'Assicurato abbiano la residenza o il domicilio (se diverso) in Italia. Qualora il Contraente, o l'assicurato se le due figure non coincidono (nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica), trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe della popolazione residente.

La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all'Intermediario presso cui il Contraente ha sottoscritto la proposta di polizza o con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per il Contraente effettuare il pagamento di premi aggiuntivi.

Art. 2**Prestazione Assicurata****2.1 Capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato**

La Compagnia s'impegna a pagare al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente un importo pari al valore delle quote dei fondi interni collegate al Contratto.

Se il decesso dell'Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto si rinvia al successivo comma 2.2 "Periodo di carenza".

Se il decesso dell'Assicurato avviene dopo dodici mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è aumentato della percentuale riportata nella tabella sottostante moltiplicata per la cifra che risulta dalla divisione tra i premi investiti da più di un anno e il totale dei premi investiti. Tale divisione considera le porzioni dei premi riscattati, come definiti all'articolo 14.

Età del decesso	Percentuale dell'aumento
18 – 40 anni	13,5%
41 – 60 anni	6,5%
61 – 75 anni	2,5%
oltre 75 anni	0,1%

In ogni caso, l'aumento non può superare l'importo di 50.000 euro per ogni persona assicurata, indipendentemente dal numero di contratti Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 conclusi dalla Compagnia con il medesimo Assicurato.

2.2 Periodo di carenza

Se il decesso dell'Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto, senza l'aumento percentuale.

La Compagnia non applica le limitazioni previste nel periodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se:

- il decesso dell'Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di

- altra patologia collegata, oppure
- il decesso dell'Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

2.3 Esclusioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del decesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente e/o dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) e/o del/dei Beneficiario/i;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza di cui al precedente paragrafo 2.2.

Art. 3 Beneficiario

3.1 Designazione del Beneficiario

Il Contraente indica nel modulo di proposta uno o più Beneficiari a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. Il Contraente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. Pertanto in tale ipotesi il riscatto, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

3.2 Revoca e/o modifica della designazione

Il Contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, direttamente per posta o tramite l'Intermediario, o per testamento, indicando in modo inequivocabile il numero del Contratto. In caso contrario è valida la precedente designazione.

3.3 Diritto proprio del Beneficiario

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura-

zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario: in caso di più Beneficiari, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.

3.4 Obbligo di indicazione delle generalità complete del/i Beneficiario/i

In caso di designazione specifica del Beneficiario o di più Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata, il Contraente ha l'obbligo di indicare le complete generalità del soggetto designato:

- se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona fisica, il Contraente deve indicare nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita e il legame tra il Beneficiario e Contraente/Assicurato;
- se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona giuridica, il Contraente deve indicare ragione sociale, codice fiscale/partita iva e il legame tra Beneficiario e Contraente/Assicurato.

Il suddetto obbligo di indicare le generalità complete del/i Beneficiario/i deve essere adempiuto dal Contraente sia alla sottoscrizione del Contratto sia successivamente, in corso di Contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente nominato con designazione di nuovo Beneficiario o di nuovi Beneficiari.

3.5 Referente Terzo

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione di un Referente terzo, diverso dal/i Beneficiario/i, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i designato/i.

Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando conseguentemente la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai predetti impegni, a:

- a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia;
- b) consegnare al Referente terzo copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, predisposta e messa a disposizione dalla Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il Contraente può revocare e/o modificare il Referente

terzo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia. Nel caso di nomina di un nuovo Referente, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso.

La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate direttamente via posta o tramite l'Intermediario.

Nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propeudeutica.

Art. 4 Pagamento del premio

4.1 Premio Unico Iniziale

Il Contraente deve pagare un Premio Unico Iniziale di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

Per maggiori dettagli relativi all'investimento minimo nelle diverse Aree e nei singoli fondi si rinvia al successivo art. 8 "Fondi Interni".

4.2 Premio Aggiuntivo

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi di ammontare pari ad almeno 2.500 euro ciascuno a partire dall'inizio della decorrenza contrattuale (vedi Art. 6.3 "Decorrenza delle coperture assicurative").

4.3 Modalità di pagamento del Premio

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso l'Intermediario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 "Attribuzione delle quote". L'estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento (ricevuta di pagamento).

Art. 5 Attribuzione delle quote

Ciascun premio è utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni collegati al prodotto.

Alla sottoscrizione della proposta e in occasione della corresponsione di eventuali premi aggiuntivi, il Contraente indica i fondi interni in cui investire ciascun premio e la percentuale dello stesso da destinare ai fondi prescelti.

Il numero delle quote attribuite al Contratto si determina dividendo il premio, o parte di esso destinato a ciascun fondo interno, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è determinato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo).

Il valore della quota dei singoli fondi interni è pubblicato sul sito della Compagnia.

5.1 Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta

Nel caso di sottoscrizione della proposta presso i locali dell'Intermediario, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Se il Contraente sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza nell'ambito dell'offerta fuori sede il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa.

In caso di sottoscrizione tramite Internet banking, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione:

- tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;
- tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.

5.2 Premio Aggiuntivo

In occasione della corresponsione dell'eventuale Premio Aggiuntivo, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se non è lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente paga un Premio Aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le quote sono attribuite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo.

5.3 Posticipazione del calcolo del valore delle quote

In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell'11 settembre 2001), questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare il calcolo del valore della quota fino al primo giorno successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli arti-

coli 7 “Revoca della proposta e recesso dal Contratto”, 2 “Prestazione Assicurata”, 12 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”, 13 “Riscatto”. Nel caso si verificano tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quotidiani nazionali “Il Sole 24 Ore” e/o “Milano Finanza” e/o sul proprio sito Internet (www.intesasanpaololife.it) per il periodo di tempo che ritiene necessario.

Art. 6 Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata

6.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso a Dublino, Irlanda, (secondo l'articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, investe il Premio Unico Iniziale.

Per confermare la conclusione del Contratto, la Compagnia invia al Contraente la *lettera di conferma polizza*, con le caratteristiche principali del Contratto sottoscritto. Se la Compagnia non accetta la proposta di assicurazione, restituisce il Premio Unico Iniziale al Contraente entro venti giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.

6.2 Modalità di sottoscrizione

Il Contratto può essere sottoscritto compilando l'apposito modulo di proposta di polizza con le modalità messe a disposizione dall'Intermediario.

La sottoscrizione del Contratto può avvenire:

- presso i locali dell'Intermediario a o tramite soggetto incaricato da quest'ultima e abilitato all'offerta fuori sede (**sottoscrizione in sede/fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking***) tramite l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dell'Intermediario.

La sottoscrizione del Contratto avviene nell'ambito di un documento denominato “proposta di investimento” inviata dall'Intermediario nella sezione dell'internet banking riservata al Contraente. La “Proposta di investimento” dell'Intermediario può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento.

La “Proposta di Investimento” ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte dell'Intermediario di dar corso anche ad una sola operazione, la proposta di polizza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

6.3 Decorrenza delle coperture assicurative

Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale.

6.4 Durata del Contratto e sua estinzione

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicura-

to, e termina nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- recesso dal Contratto (vedi art. 7, c. 2);
- riscatto totale del Contratto (vedi art. 12, c. 2);
- riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al Contratto.

Art. 7 Revoca della proposta e recesso dal Contratto

7.1 La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005)

Tempo utile: fino alla data di conclusione del Contratto

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso (vedi precedente art. 6) inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (vedi art. 17) rivolgendosi all'Intermediario o con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto versato alla sottoscrizione.

7.2 Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)

Tempo utile: 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferma polizza

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal ricevimento della *lettera di conferma polizza* (vedi art. 6, c.1):

- inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (art. 17) con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

oppure

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario.

La Compagnia rimborsa al Contraente il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al Contratto per il loro valore unitario. Il valore delle quote considerato per il cal-

*Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

**A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

colo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documentazione.

Art. 8 Rischi finanziari

Le prestazioni offerte da Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 sono collegate al valore delle quote dei fondi interni collegati al Contratto.

Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: **quindi è possibile che il Contraente, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito.**

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraente assume i seguenti rischi finanziari:

a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell'ente che lo emette (emittente), dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le caratteristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza.

In particolare, va prestata attenzione ai seguenti rischi:

1. **rischio specifico:** tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell'andamento economico delle società che emettono i titoli;

2. **rischio generico o sistematico:** tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;

3. **rischio di interesse:** tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;

b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è connesso all'eventualità che l'emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti

prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso assegnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;

d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la possibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è connesso all'eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano garanzia finanziaria) non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione ai Contraenti, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all'utilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Art. 9 Fondi interni

9.1 I fondi

I fondi ai quali può essere collegato il Contratto sono distinti in quattro Aree: Gestione Delegata, Gestione Co-Investimento, Gestione Personalizzata e Gestione Protetta.

AREA GESTIONE DELEGATA

Profilo Base
Profilo Standard
Profilo Plus
Capitale Attivo Base 2
Capitale Attivo Standard 2
Capitale Attivo Plus 2
Azionario Flessibile

AREA GESTIONE CO-INVESTIMENTO

Investi con Me - iFlex

Investi con Me - Attivo Forte

AREA GESTIONE PERSONALIZZATA

Prospettiva Monetario Euro
 Prospettiva Obbligazionario Euro
 Prospettiva Obbligazionario Dollaro
 Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A
 Prospettiva Obbligazionario High Yield – Classe A
 Obbligazionario Mercati Emergenti
 Prospettiva Azionario Europa
 Prospettiva Azionario America
 Prospettiva Azionario Giappone
 Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone
 Prospettiva Azionario Paesi Emergenti
 Prospettiva Azionario Globale

AREA GESTIONE PROTETTA

Protezione Dinamica 2017

9.2 Investimento minimo

L'Investimento minimo previsto per ciascuna Area, pari ai premi complessivi senza considerare i riscatti parziali, e per ogni singolo fondo è descritto nella tabella sottostante.

Aree di investimento e fondi interni	Investimento minimo
Area Gestione Delegata (premi complessivi pari ad almeno 5.000 €)	
Profilo Base Profilo Standard Capitale Attivo Base 2 Capitale Attivo Standard 2	2.500€
Profilo Plus Capitale Attivo Plus 2 Azionario Flessibile	1.000€
Area Gestione Co-Investimento (premi complessivi pari ad almeno 10.000 €)	
Investi con Me - iFlex Investi con Me – Attivo Forte	10.000€
Area Gestione Personalizzata (premi complessivi pari ad almeno 50.000 €)	
Tutti i fondi	1.000 €
Area Gestione Protetta (premi complessivi pari ad almeno 5.000 €)	
Protezione Dinamica 2017	2.500 €

Le principali caratteristiche dei fondi interni sono illustrate nel Regolamento dei Fondi Interni.

9.3 Particolarità del fondo Protezione Dinamica 2017

Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la strategia di investimento e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. "Criteri d'investimento del fondo interno"), tutti gli attivi del fondo protetto risultassero investiti nella Componente

di Protezione, il valore delle quote investite nel fondo protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno Capitale Attivo Base 2 trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteranno investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite, dal fondo interno ad un altro fondo liberamente scelto dal Contraente, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel fondo Protezione Dinamica 2017, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commissione annua di gestione si ridurrà allo 0,045% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all'operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel fondo interno protetto al fondo Capitale Attivo Base 2 (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo fondo.

La Compagnia ha inoltre stipulato con la controparte finanziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato Contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di mercato, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

L'impegno della controparte finanziaria derivante dall'accordo di protezione non è incondizionato. Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contraente il rischio che l'impegno della controparte finanziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non sia adempiuto per:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento della controparte finanziaria associata);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

L'Accordo di protezione stipulato con la Controparte finanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio successivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all'accordo di protezione iniziale;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al valore protetto; in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del valore protetto. In tale ultimo caso la Compagnia ridurrà allo 0,045% la commissione di gestione ed il costo della garanzia finanziaria si annullerà.

Attenzione: l'obiettivo di protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce in alcun modo, e non può pertanto essere inteso, come garanzia di un valore quota minimo pari al valore protetto riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione dei premi investiti. Il Contraente assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di quest'ultima nei confronti della Compagnia.

SEZIONE II Opzioni contrattuali

Art. 10 Prestazione ricorrente

Il Contraente può richiedere che gli sia riconosciuta una prestazione ricorrente, il cui valore non dipende dall'andamento degli attivi in cui investe il fondo ma è collegato a parametri esterni. La prestazione è riconosciuta a condizione che alle ricorrenze stabilite:

- l'Assicurato sia in vita;
- il capitale sia investito in uno o più dei seguenti fondi: Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2, Investì con Me - iFlex e Investì con Me - Attivo Forte.

La prestazione ricorrente è pagata entro venti giorni dalla data di ricorrenza cui la prestazione si riferisce attraverso l'annullamento di quote investite nei suddetti fondi.

In caso la ricorrenza della prestazione si verifichi in un momento coincidente o di poco successivo a quello in cui il Contraente eserciti il diritto di riscatto parziale, la prestazione ricorrente verrà corrisposta al Contraente alla prima data utile successiva al pagamento del riscatto, fermo restando l'importo della stessa come calcolato ai sensi del punto 1 del presente articolo.

Il Contraente può variare il beneficiario della prestazione ricorrente successivamente alla sottoscrizione del modulo di proposta.

10.1 Calcolo e pagamento della prestazione ricorrente

Fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2 e Capitale Attivo Standard 2

L'importo della prestazione è calcolato il 15 maggio (ricorrenza) di ogni anno ovvero il primo mercoledì successivo se il 15 maggio non cade di mercoledì. La prima prestazione è calcolata il 15 maggio 2015.

Fondi Investì con Me - iFlex e Investì con Me - Attivo Forte

L'importo della prestazione è calcolato alle date di ricorrenza riportate nella tabella sottostante. Se tali date non cadono di mercoledì, viene considerato il primo mercoledì successivo.

Ricorrenza			
5 marzo	5 giugno	5 settembre	5 dicembre

La prima prestazione è calcolata il 5 dicembre 2014.

Per tutti i fondi che prevedono la prestazione ricorrente

l'importo della prestazione si ottiene moltiplicando:

- il numero delle quote attribuite al fondo il mercoledì precedente a quello della ricorrenza,
- per il valore unitario delle quote rilevato il mercoledì della ricorrenza,
- per un valore percentuale determinato trimestralmente o annualmente in base a parametri non collegati agli attivi in cui investe il fondo. Tali parametri sono:

Fondo interno	Parametro di riferimento
Profilo Base Capitale Attivo Base 2	100% del rendimento lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) 6 mesi ¹
Profilo Standard Capitale Attivo Standard 2	100% del rendimento lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) 6 mesi ¹ , a cui si aggiunge lo 0,50%
Investì con Me - iFlex	0,50% (trimestrale)
Investì con Me - Attivo Forte	0,75% (trimestrale)

Se il Contraente detiene quote di più fondi tra quelli sopra indicati, la prestazione è pari alla somma degli importi calcolati sui singoli fondi secondo i criteri descritti.

La prestazione è pagata solo per quei fondi, per i quali il valore della prestazione, determinato in base al valore unitario della quota rilevato il mercoledì precedente la ricorrenza, risulti essere pari ad almeno 50 euro.

10.2 Attivazione e sospensione della prestazione ricorrente

Il Contraente può chiedere di **attivare** la prestazione ricorrente al momento della sottoscrizione della proposta o in seguito.

Attivazione al momento della sottoscrizione:

se la Compagnia riceve la richiesta entro 30 giorni dalla prima ricorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta, l'attivazione della prestazione ha effetto alla prima ricorrenza, altrimenti, se la richiesta perviene dopo, questa ha effetto a partire dalla seconda data ricorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta.

¹ Il rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) 6 mesi corrisponde al prezzo medio ponderato d'asta del BOT semestrale rilevato all'ultima asta del mese di febbraio dell'anno di riferimento (o quello del primo mese precedente, se non disponibile a febbraio) calcolato in regime di capitalizzazione semplice (anno base/360).

Attivazione successiva alla sottoscrizione:

se la Compagnia riceve la richiesta entro 61 giorni dalla prima ricorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta, l'attivazione della prestazione ha effetto alla prima ricorrenza, altrimenti, se la richiesta perviene dopo, questa ha effetto a partire dalla seconda data ricorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta.

Il Contraente può **sospendere** la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro 61 giorni dalla prima ricorrenza successiva. In caso contrario, la sospensione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta di sospensione.

L'erogazione della prestazione ricorrente viene, inoltre, sospesa in modo automatico dalla Compagnia nel caso in cui si verifichino i seguenti eventi:

- richiesta di riscatto parziale in corso
- polizza sottoposta a pegno o a vincolo.

Il Contraente può **riattivare** la prestazione ricorrente con le modalità di attivazione precedentemente descritte.

Per attivare, sospendere o riattivare la prestazione ricorrente, il Contraente può:

- presentare alla Compagnia richiesta scritta con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

oppure

- sottoscrivere l'apposito modulo presso l'Intermediario.

In caso di investimento contemporaneo in più fondi, tra: Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2 e Capitale Attivo Standard 2, Investi con Me - iFlex e Investi con Me - Attivo Forte, qualsiasi operazione relativa alla prestazione ricorrente è applicata a tutti i fondi in cui il Contraente detiene delle quote.

Art. 11**Trasferimento di quote tra fondi (switch)**

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del Premio Unico Iniziale, il Contraente può chiedere di trasferire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una

parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:

Aree di investimento e fondi interni	Valore minimo delle quote da trasferire nel fondo (Trasferimento in entrata)	Valore minimo quote residue nel fondo (Trasferimento parziale in uscita)
Area Gestione Delegata		
Profilo Base Profilo Standard Capitale Attivo Base 2 Capitale Attivo Standard 2	2.500 euro (al netto dell'eventuale costo dell'operazione di 20 euro)	2.500€
Profilo Plus Capitale Attivo Plus 2 Azionario Flessibile	1.000 euro (al netto dell'eventuale costo dell'operazione di 20 euro)	1.000€
Area Gestione Co-Investimento		
Investi con Me - iFlex Investi con Me - Attivo Forte	10.000 euro (al netto dell'eventuale costo dell'operazione di 20 euro)	10.000 euro
Area Gestione Personalizzata		
Tutti i fondi	1.000 euro (al netto dell'eventuale costo dell'operazione di 20 euro)	1.000€
Area Gestione Protetta		
Protezione Dinamica 2017	2.500 € (al netto dell'eventuale costo dell'operazione di 20 euro)	2.500 €

L'eventuale costo dell'operazione è assegnato proporzionalmente al singolo fondo.

Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavorativo successivo.

Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

Per la quantificazione dei costi dell'operazione si rimanda all'art. 21 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE III**Diritti, obblighi e comportamento delle parti****Art. 12
Riscatto****12.1 Termini**

Trascorso almeno dodici mesi dalla decorrenza del Contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al Contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione, completa della documentazione necessaria (art. 18) con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

oppure

- sottoscrivere l'apposito modulo presso l'Intermediario.

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza, di eventuali costi di trasferimento quote tra fondi, del pagamento di prestazioni ricorrenti, il valore complessivo delle quote attribuite al Contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.

12.2 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote attribuite al Contratto alla data di disinvestimento, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione. Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo Art 22.3 "Costi di riscatto".

12.3 Riscatto Parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:

- il valore totale delle quote residue sul Contratto è almeno di 5.000 euro;
- il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo è:
 - almeno pari a 2.500 euro per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2 e Protezione Dinamica 2017;
 - almeno pari a 10.000 euro per i fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me – Attivo Forte;
 - almeno pari a 1.000 euro per tutti gli altri fondi.

Si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.

Il Contraente indica i fondi dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo.

La Compagnia si impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.

Al capitale sopra definito vengono applicati i costi di cui al successivo Art 22.3 "Costi di riscatto".

Il Contratto rimane attivo per le quote non riscattate.

**Art. 13
Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato**

Il Contraente e l'Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (che omettono informazioni che il Contraente e l'Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:

- a) quando esiste dolo o colpa grave:
 - di impugnare il Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il Contratto;
 - di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al Contratto se l'evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indicato per l'impugnazione;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave:
 - di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Contraente;
 - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 14 Variazioni contrattuali

La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:

1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
2) Necessità di ripristino dell'originario equilibrio contrattuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.

Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunicazione al Contraente.

Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per il Contraente in una modifica in senso negativo delle condizioni economiche.

Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Regolamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del presente Art. 14, il Contraente avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera necessariamente spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro sessanta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.

In caso di mancato esercizio da parte del Contraente della facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessanta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

Art. 15 Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 16 Nuovi fondi interni

La Compagnia può istituire nuovi fondi interni da collegare al presente Contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 5 "Attribuzione delle quote" e 12 "Trasferimento di quote tra fondi (switch)".

Art. 17 Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

17.1 Pagamenti

La Compagnia paga quanto dovuto entro 20 giorni dalla data di ricezione in Compagnia dell'ultimo dei documenti indicati al successivo comma 3.

Decorso tale termine la Compagnia, qualora il ritardo dipenda da fatto alla stessa imputabile, è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno dell mora, al tasso legale determinate secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

* L'esempio si basa sull'ipotesi che il riscatto avvenga il 15 luglio 2020

Tipologia di premio	Data premio	Ammontare del premio (A)	Tempo trascorso (in anni)	Valore totale del premio alla data della richiesta di riscatto (B)
Premio Unico Iniziale	10.10.2018	€ 20.000 (1)	1,75	€ 10.000
Premio Aggiuntivo	13.11.2019	€ 35.000 (2)	0,66	€ 70.000

17.2 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

I pagamenti delle prestazioni sono effettuati esclusivamente attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. (Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) - CAB 12711, ABI 03069).

La Compagnia può comunicare al Contraente eventuali variazioni della banca e della relativa agenzia situata in Italia, da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

I pagamenti avverranno tramite accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto, salvo diversa indicazione dello stesso; in tutti i casi è quindi richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN e BIC) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in "Paesi o territori a rischio", cioè quelli che non fanno parte della "Prescribed Countries List" e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente – S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.

17.3 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite l'Intermediario o direttamente, i documenti necessari:

Revoca

Richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

Recesso

- Richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il Contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

Decesso dell'Assicurato

- comunicazione del decesso con la richiesta di pagamento firmata da ciascun Beneficiario;
- codice fiscale (o partita IVA in caso di persona giuri-

dica), copia di un documento identificativo in corso di validità firmato ed indirizzo completo di ciascun Beneficiario (nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica, copia di un documento identificativo in corso di validità del soggetto dotato di potere di firma per conto della persona giuridica);

- originale o copia autentica del certificato di morte dell'Assicurato con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale da ciascun Beneficiario;
- consenso espresso al trattamento dei dati personali generali e sensibili firmato in originale da ciascun Beneficiario;
- copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il curatore o l'amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci.

Se il pagamento fa riferimento ad un'indicazione generica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
 - per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
 - quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più

testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

Riscatto totale e parziale

- richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica), utilizzando eventualmente l'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione;
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dal Contraente;
- autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato;
- una visura camerale vecchia non più di 6 mesi se il Contraente è persona giuridica;
- una copia dello statuto se il Contraente è un'associazione o un ente religioso.

Pegno

Per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale e decesso dell'Assicurato, è richiesto l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari

Per tutti pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale del/i Beneficiario/i.

È altresì richiesto il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche) compilato con i dati dei beneficiari.

Richieste motivate di altri documenti

La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione al fine di effettuare la liquidazione del capitale, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge, ad esempio:

- dichiarazione di residenza fiscale, compilata e firmata in originale dal Contraente o da ciascun Beneficiario;
- una procura speciale conferita dal beneficiario dalla quale risulti esplicitamente il potere di richiedere la liquidazione della polizza.

Altra documentazione può essere richiesta per particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

17.4 Gestione dei documenti

Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Compagnia e l'Intermediario adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di

sottoscrizione del Contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedent rapport con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

17.5 Modalità di invio della documentazione

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

Art. 18**Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente**

Durante il Contratto, il Contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al Contratto. Il Contraente può anche variare il conto corrente di accredito delle somme dovute dalla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla prestazione stessa. L'originale della richiesta di variazione, firmato dal Contraente, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione del Contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.

La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 19**Cessione, pegno e vincolo****19.1 Facoltà del Contraente**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia di cedere a terzi, di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante da presente Contratto, ad eccezione dei diritti di credito derivanti dalla prestazione ricorrente, a condizione che l'ente pignoratizio e/o vincolatario non coincida con l'intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto di interessi. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto (art. 2805 Codice Civile).

In caso di pegno o vincolo, il diritto a pretendere il pagamento della prestazione ricorrente si intenderà rinunciato

per tutto il periodo di validità ed efficacia degli stessi. Pertanto relativamente alle ricorrenze della prestazione ricadenti nel suddetto periodo il disinvestimento delle quote relative ai fondi sottostanti il Contratto a cui è collegata la prestazione ricorrente non verrà effettuata e alcun pagamento a titolo di liquidazione della prestazione ricorrente sarà dovuto al Contraente o all'eventuale Beneficiario dal medesimo scelto.

19.2 Efficacia

Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.

19.3 Assenso scritto

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o dell'ente vincolatario.

19.4 Modalità di richiesta della cessione

La richiesta, debitamente sottoscritta dal contraente cedente e dal contraente cessionario, deve essere inoltrata alla Compagnia con l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza del contraente cessionario. Alla richiesta deve essere inoltre allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 20 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o all'ai Beneficiario/i, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

SEZIONE IV Costi

Art. 21 Costi

21.1 Costi diretti

Spese di emissione
Non previste

Costi di caricamento
Non previsti

Costi delle garanzie previste dal Contratto
Non previsti

Costi di riscatto
Si rinvia all'articolo 22.3.

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

21.2 Costi indiretti addebitati al fondo interno

Costi di gestione
Una commissione annua di gestione è applicata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo e comprende i costi:

- di attuazione della politica di investimento,
- di amministrazione del fondo,
- per la copertura assicurativa caso morte.

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi interni:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
AREA GESTIONE DELEGATA	
Profilo Base	1,50%
Profilo Standard	1,80%
Profilo Plus	2,00%
Capitale Attivo Base 2	1,50%
Capitale Attivo Standard 2	1,80%
Capitale Attivo Plus 2	2,00%
Azionario Flessibile	2,10%
AREA CO-INVESTIMENTO	
Investi con Me - iFlex	1,50%
Investi con Me - Attivo Forte	2,10%
AREA GESTIONE PERSONALIZZATA	
Prospettiva Monetario Euro	0,75%
Prospettiva Obbligazionario Euro	1,30%
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	1,30%
Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A	1,50%
Prospettiva Obbligazionario High Yield – Classe A	1,50%
Obbligazionario Mercati Emergenti	1,50%
Prospettiva Azionario Europa	2,10%
Prospettiva Azionario America	2,10%
Prospettiva Azionario Giappone	2,10%
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	2,10%
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	2,10%
Prospettiva Azionario Globale	2,10%
AREA GESTIONE PROTETTA	
Protezione Dinamica 2017	1,90%

Costi degli OICR sottostanti

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Oneri di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR	
Comparti Monomanager	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
Comparti Multimanager	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissione di performance* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del Contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

L'Investitore ha trenta giorni di tempo per chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia oppure può riscattare la polizza senza l'applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.

Costo per la copertura caso morte

Una quota pari allo 0,045% del patrimonio del fondo, pagata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.

Commissione di incentivo (o di performance)

Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la commissione di incentivo e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di incentivo (o performance)
Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2 e Capitale Attivo Plus 2	15% dell'eventuale extra-rendimento del fondo (overperformance)
Profilo Base, Profilo Standard, Profilo Plus, Azionario Flessibile, Investi con Me - iFlex, Investi con Me – Attivo Forte ed Obbligazionario Mercati Emergenti	20% dell'eventuale extra-rendimento del fondo (overperformance)

Per i fondi Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2 e Capitale Attivo Plus 2, Azionario Flessibile, Investi con Me - iFlex ed Investi con Me – Attivo Forte

Con riferimento al generico anno solare l'overperformance è l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare stesso dal valore quota del fondo rispetto all' High Water Mark (HWM)** incrementato del rendimento del parametro di riferimento. Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima a fine anno solare.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Capitale Attivo Base 2	100% Indice MTS Italia BOT ex Banca d'Italia + 0,25% annuo
Capitale Attivo Standard 2	100% Indice MTS Italia BOT ex Banca d'Italia + 0,75% annuo
Capitale Attivo Plus 2	100% Indice MTS Italia BOT ex Banca d'Italia + 1,25% annuo
Azionario Flessibile	3,50%
Investi con Me - iFlex	2,50%
Investi con Me – Attivo Forte	3,00%

Per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Profilo Plus e Obbligazionario Mercati Emergenti

Con riferimento al generico anno solare l'overperformance è la differenza tra l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare stesso dal valore quota del fondo e l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima a fine anno solare.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo e coincide con il suo benchmark, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Profilo Base	40% MTS Italia BOT ex Banca d'Italia Lordo Index in Euro 35% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 15% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 10% MSCI All Country World Index Total Return in Euro
Profilo Standard	20% MTS Italia BOT ex Banca d'Italia Lordo Index in Euro 40% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 15% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 25% MSCI All Country World Index Total Return in Euro
Profilo Plus	10% MTS Italia BOT ex Banca d'Italia Lordo Index in Euro 30% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 10% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 50% MSCI All Country World Index Total Return in Euro
Obbligazionario Mercati Emergenti	100% JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro

Per tutti i fondi con commissione di incentivo

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L'importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente. E' previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Altri costi

Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.

21.3 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi d'uscita dal Contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio.

Anni interamente trascorsi dall'investimento del premio	Costi di riscatto
Meno di un anno (*)	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni	0,50%
5 anni o più	0,00%

(*) La percentuale si applica solo ai premi aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall'inizio del Contratto.

Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall'applicazione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.

L'applicazione di tali costi all'ammontare che si intende riscattare segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

Esempio*: prima di tutto è necessario comprendere quanto dei premi pagati è "assorbito" dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando i premi investiti oggetto di riscatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto:

A = Ammontare totale dei premi: € 55.000

B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 80.000.

C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000

$A/B = € 55.000/€ 80.000 = 68,75\%$ = peso dei premi investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto

$C \times (A/B) = € 25.000 \times 68,75\% = 17.187$

Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il premio pagato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del premio immediatamente successivo.

17.187 è minore di 20.000 (1), quindi l'unica penale di riscatto da applicare all'ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del premio di € 20.000, cioè il 2,00%.

Valore dell'importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell'imposizione fiscale = $25.000 - (25.000 \times 2,00\%) = € 24.500$

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei premi riscattati (o parti di essi).

** L'HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l'HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l'HWM viene aggiornato in corrispondenza all'ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l'HWM precedente.

SEZIONE V
Miscellanea**Art. 22**
Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Life dac è una impresa di assicurazioni irlandese controllata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., capogruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, che è a suo volta parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Life ha stipulato accordi con società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente prodotto.

Per quanto riguarda il Contratto Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo:

- Eurizon Capital S.A. per la gestione degli investimenti;
- Banca IMI S.p.A. per la garanzia finanziaria prestata in favore del fondo Protezione Dinamica 2017.

La Compagnia segue procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nascono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile attraverso un'equa distribuzione dei propri prodotti indipendentemente da tale conflitto.

La Compagnia assegna totalmente ai Contraenti gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessione (vedi Glossario) con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.

Inoltre, alcuni dei fondi interni collegati al Contratto prevedono ulteriori limiti quantitativi agli investimenti, che riguardano i rapporti di gruppo rispetto alla normativa applicabile e vigente).

Art. 23
Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia

La Compagnia non è chiamata a rispondere degli eventuali danni cagionati al Contraente a seguito di mancata valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle prestazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipendenti o non controllabili dalla Compagnia stessa.

Art. 24
Prestito

Non è prevista l'erogazione di prestito su polizza, da parte di Intesa Sanpaolo Life dac.

Art. 25
Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Art. 26
Imposte

Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.

La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativamente all'imposta sui redditi.

Riscatto, recesso e prestazione ricorrente

In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26-ter, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e determinando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall'investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.

Non sarà applicato alcun prelievo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali la legge non prevede l'applicazione di ritenute.

Sinistro/Decesso dell'Assicurato

In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, sopra richiamato ad eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'Art. 34 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.

La Compagnia applica l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e la preleva al momento del pagamento corrisposto a titolo di recesso, riscatto o sinistro.

Art. 27
Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo

Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad applicare misure finalizzate a prevenire il riciclaggio e il finanziamento di

attività terroristiche in forza della normativa in materia applicabile contenuta nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, 2010, come modificato dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2018 ("Legge Antiriciclaggio Irlandese"), che ha recepito in Irlanda la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ("Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio").

Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge Antiriciclaggio Irlandese, nonché, laddove applicabile, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione in Italia della Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio, attraverso l'acquisizione, anche tramite l'intermediario, dei dati identificativi del Contraente, del Beneficiario ovvero dell'esecutore quando il Contraente o il Beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica, nonché del titolare effettivo del Contraente sulla base dei dati identificativi da questi forniti, oltre alle informazioni riguardanti la provenienza dei fondi del Contraente.

Intesa Sanpaolo Life dac si astiene dall'instaurare il rapporto assicurativo qualora si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela sopra specificata.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di identificazione ed i documenti richiesti per la verifica dell'identità della clientela sono indicati nel Modulo di Proposta.

Intesa Sanpaolo Life dac non eseguirà pagamenti in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi dell'Unione Europea e privi di efficaci sistemi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dall'Unione e/o dalle Nazioni Unite e/o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

Art. 28 Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto o la gestione delle liquidazioni devono essere inviati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio reclami
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
e-mail: reclami.intesasanpaololife@pec.it

reclami@intesasanpaololife.ie
fax +353 1.6617727

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il sito www.ivass.it.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Oppure, eventualmente rivolgendosi a:

**Financial Services and Pensions Ombudsman
 (FSPO), Financial Services Ombudsman
 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place
 Dublin 2, D02 VH29 Ireland
 Tel: +353 1 567 7000
 E-mail: info@fspo.ie
 Web: <https://www.fspo.ie>**

Art. 29 Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme della Legge italiana di volta in volta applicabili.

Art. 30 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per questioni inerenti liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS che provvede ad inoltrarlo al sistema estero competente oppure attivare direttamente il sistema estero competente tramite la rete FIN-NET, rintracciabile accedendo al sito internet della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Per ottenere maggiori informazioni su tale procedura è possibile collegarsi al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

Tutte le controversie relative al presente Contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland

e-mail: comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it
relazionicienti.intesasanpaololife@pec.it
fax: +353 1.6617727

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Il 3 giugno è stato istituito, presso la Consob, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell'Arbitro.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per il Contraente. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra il Contraente e l'intermediario collocatore del prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.

Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito: <https://www.acf.consob.it/>

Art. 31

FATCA/CRS/DAC2

In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 Dicembre 2012 e da Accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (Dac2), Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni Paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con Intesa Sanpaolo Life dac.

Art. 32

Legge applicabile e foro competente

Al Contratto si applica la legge italiana.

Il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

ALLEGATO 1

CO-INVESTIMENTO**Impegno unilaterale della compagnia e del gestore delegato di investire nel fondo interno "Investi con Me – Attivo Forte"**

La Compagnia partecipa all'investimento nel fondo interno Investi con Me – Attivo Forte per un importo pari al 5% degli investimenti netti settimanali dei Contraenti, fino ad un massimo di 12,5 milioni di euro. Anche il Gestore Delegato Eurizon Capital SA partecipa all'investimento per pari importo e con lo stesso limite massimo.

Insieme, gli investimenti della Compagnia e del Gestore Delegato possono dunque raggiungere, al massimo, i 25 milioni di euro.

Per investimenti netti s'intendono i premi (premi unici iniziali, premi aggiuntivi e trasferimenti di quote in entrata) pagati dai Contraenti nel fondo al netto dei disinvestimenti (recessi, riscatti totali, riscatti parziali, sinistri, prestazioni ricorrenti e trasferimenti di quote in uscita) dallo stesso fondo.

Se l'importo degli investimenti netti è negativo la Compagnia può disinvestire solo nel caso in cui quanto ha già investito ecceda il 5% degli investimenti netti effettuati dai Contraenti fino alla settimana precedente.

La Compagnia effettua il primo investimento il 02/07/2014 considerando l'investimento netto corrispondente a tutte le operazioni eseguite dagli Investitori dalla prima data di investimento nel fondo (26/03/2014) fino al 20/06/2014 compreso. Dalla settimana successiva al 02/07/2014 la Compagnia investe o disinveste settimanalmente considerando gli investimenti e disinvestimenti effettuati dai Contraenti la settimana precedente.

La Compagnia si impegna a investire secondo le regole sopra descritte per almeno 5 anni dalla data in cui effettua il primo investimento (02/07/2014). Tuttavia, essa si riserva il diritto di interrompere gli investimenti e di disinvestire le quote possedute nel fondo interno prima del termine di 5 anni, se necessario per salvaguardare la propria situazione patrimoniale di solvibilità, anche per effetto di variazioni nella normativa di riferimento. Il verificarsi di tali circostanze potrà avvenire su istanza della Funzione attuariale, su sollecitazione delle Autorità di vigilanza competenti ovvero per effetto della nuova regolamentazione vigente.

Il Gestore Delegato partecipa all'investimento nel fondo interno Investi con Me – Attivo Forte in ugual misura rispetto alla Compagnia e seguendo le stesse regole e limiti sopra descritti.

Impegno unilaterale della compagnia di investire nel fondo interno "Investi con Me - iFlex"

La Compagnia ha creato un nuovo fondo interno Investi con Me - iFlex. La Compagnia partecipa all'investimento nel fondo interno per un importo pari al 10% degli investimenti netti settimanali (definiti nella sezione precedente) dei Contraenti, fino ad un massimo di 25 milioni di euro.

Se l'importo degli investimenti netti è negativo la Compagnia può disinvestire solo nel caso in cui detenga una quota parte del fondo interno eccedente il 10% degli investimenti netti effettuati dai Contraenti fino alla settimana precedente.

La Compagnia effettua il primo investimento il 09/07/2014 considerando gli investimenti e disinvestimenti effettuati dai Contraenti la settimana precedente.

La Compagnia si impegna a investire secondo le regole sopra descritte per almeno 5 anni dalla data in cui effettua il primo investimento (09/07/2014). Tuttavia, essa si riserva il diritto di interrompere gli investimenti e di disinvestire le quote possedute nel fondo interno prima del termine di 5 anni, se necessario per salvaguardare la propria situazione patrimoniale di solvibilità, anche per effetto di variazioni nella normativa di riferimento. Il verificarsi di tali circostanze potrà avvenire su istanza della Funzione attuariale, su sollecitazione delle Autorità di vigilanza competenti ovvero per effetto della nuova regolamentazione vigente.

Si informa il Contraente che tale attività della Compagnia e del Gestore delegato, non ha alcun impatto sulle prestazioni dovute dalla Compagnia ai beneficiari. In particolare si precisa che la Compagnia ed il gestore del fondo operano sulla base della presente clausola al pari del Contraente e degli altri Investitori, partecipando al guadagno ed alla perdita in misura eguale a tutti gli investitori del fondo. Pertanto in nessun caso l'investimento della Compagnia e del Gestore determina un accrescimento delle quote o di valore del Contratto sottoscritto e /o delle prestazioni dovute al Contraente.

ISPL Prospettiva 2.0

Intesa Sanpaolo Life dac

1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1 - Ireland
Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248

Gruppo Intesa Sanpaolo



ISPL Prospettiva 2.0

EP103

Glossario

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Accordi di retrocessione

Convenzioni in base alle quali la Compagnia beneficia della retrocessione parziale delle commissioni di gestione da parte del Gestore del fondo.

Anno di polizza

Tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, espresso in anni anche non interamente trascorsi (es: l'anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di contratto).

Assicurato

Persona sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in base ai suoi dati anagrafici e degli eventi della sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica scelta dal Contraente, che può anche coincidere o meno con il Contraente stesso o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale maturato

Capitale che l'Assicurato riceve alla data di riscatto prima della scadenza. È determinato in base alla valorizzazione del versamento investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale

Versamento effettuato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Capitalizzazione dei proventi

Ammontare dei dividendi che sono stati accumulati a favore dei possessori dei titoli ma che non sono stati ancora distribuiti.

Categoria

La categoria del fondo interno/OICR/combinazione libera fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Commissioni di gestione

Compensi pagati alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera o mediante cancellazione di quote per pagare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance)

Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

Compagnia

Intesa Sanpaolo Life dac, impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art.

2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento del relativo premio.

Controvalore delle quote

Importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario ad una certa data.

Costi delle coperture assicurative

Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dalla Compagnia.

Decumulo finanziario

È un'opzione che prevede l'erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi collegati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali. Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell'attivazione dell'opzione.

Depositi bancari

Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (Articolo 1834 c.c.).

Destinazione dei proventi

politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori oppure alla loro accumulazione reinvestendoli nella stessa gestione (fondo).

Effetto leva

Rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la pratica con cui ci si indebita per aumentare l'importo investito in una determinata posizione quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell'indebitamento.

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalle legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.

Firma Grafometrica

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La Compagnia per l'utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma

Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento "Nota informativa sulla Firma Grafometrica".

Firma Tradizionale

Firma autografa apposta dal Cliente sull'apposito documento di polizza in formato cartaceo, per il tramite del soggetto incaricato del collocamento presso la Banca intermediaria.

Fondo armonizzato

Fondo d'investimento di diritto italiano o estero al quale si applicano, ai sensi della legislazione comunitaria, una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli Investitori.

Fondi comuni d'investimento

Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di Investitori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità).

Fondo esterno

Fondo di investimento, non costituito dalla Compagnia(ad es. OICR costituiti da SGR/SI-CAV), nel quale confluiscono i versamenti al netto degli eventuali costi gravanti sugli stessi.

Fondo interno

Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, pagati dal Contraente, che vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità).

Gestione a benchmark di tipo attivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".

Gestione a benchmark di tipo passivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ha l'obiettivo di replicarne l'andamento.

Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è investito il capitale. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio basso", "medio", "medio alto", "alto" e "molto alto".

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Investment Grade

Sono indicatori della affidabilità di azioni od altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da Investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non

possono trattare.

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Modulo di proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni di assicurazione in esso indicate.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di ingresso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, come i fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

OICR monomanager

OICR gestito da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

OICR multimanager

OICR gestito da Società terze.

OICR High Yield

È un OICR obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onore il loro debito. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un maggior grado di rischio.

OICR Total Return

OICR la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato a salvaguardare l'investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradizionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate sulla gestione flessibile e sul controllo della volatilità.

Orizzonte temporale di investimento consigliato

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Periodo di carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l'evento assicurato dovesse verificarsi in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata (maggiorazione caso morte).

Prodotto unit linked

il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di OICR.

Percorso (d'investimento)

Ogni possibile attività finanziaria, o combinazione di attività finanziarie, sottoscrivibili dal Contraente con specifiche caratteristiche riguardo al regime dei costi tali da identificare il profilo di rischio-rendimento.

Premio investito

Parte del premio pagato che viene effettivamente investito dalla Compagnia in fondi interni o OICR. È determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, e, se presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Premio pagato

Importo pagato dal Contraente alla Compagnia per la sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.

Premio Aggiuntivo

Premio che il Contraente può decidere facoltativamente di versare successivamente alla conclusione del contratto.

Premio Unico Iniziale

Premio che il Contraente si impegna a pagare in un'unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.

Prestazione Assicurata

È la prestazione dovuta da Intesa Sanpaolo Life dac al verificarsi dell'evento assicurato secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Prestazione ricorrente

Il Contraente può decidere che venga pagata annualmente, al Beneficiario da lui scelto, una somma determinata in base ad un parametro esterno di riferimento. Questo pagamento è effettuato disinvestendo parte delle quote collegate al contratto se i fondi in cui è investito il capitale prevedono la prestazione ricorrente.

Qualifica

La qualifica del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera integra l'informativa sulla politica gestionale adottata.

Quota

Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquistano un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio

Valutazione fornita da agenzie specializzate sulla qualità dei titoli obbligazionari emessi da una società o in altri termini sulla probabilità che la società restituisca il proprio debito. Il rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato Aaa (Moody's) e AAA (Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso, C (Moody's), D (Standard & Poor's e Fitch-IBCA) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade, pari a Baa3 (Moody's) e BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA).

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento

Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Retrocessione (rebates)

Si tratta di accordi tramite i quali vengono restituite in misura variabile alla Compagnia parte delle commissioni di gestione gravanti su OICR e altri investimenti. Gli importi così percepiti dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICR e possono inoltre variare nel tempo. Per superare un potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme ai Contraenti e verranno attribuite interamente al fondo interno.

Revoca della proposta

Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio di un evento futuro e incerto (per esempio morte) relativo alla vita dell'Assicurato al verificarsi del quale la Compagnia si impegna a pagare le prestazioni assicurative previste dal contratto.

Rischio finanziario

Il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR)

Società autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Spese di emissione

Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l'emissione del prodotto.

TEV (Tracking Error Volatility)

Rappresenta il rischio aggiuntivo assunto dalla gestione del fondo rispetto al benchmark di riferimento, ovvero la volatilità del rendimento che il fondo ha realizzato rispetto ad un parametro di riferimento.

Tipologia di gestione del Fondo Interno / Fondo esterno / Percorso

La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/percorsi la cui politica dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER)

Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Trasferimento di quote tra fondi (switch)

Operazione con cui il Contraente richiede il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV)

Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/ OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNET), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/ OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valorizzazione della quota

Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno stesso in un determinato momento.

VAR (Value at Risk)

Indica la perdita peggiore a cui è possibile andare in contro, in condizioni di mercato normali, dato un certo livello di confidenza, in un certo intervallo di tempo, ovvero la massima perdita possibile per una data posizione o un dato portafoglio in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Volatilità

Indicatore del grado di rischio di un fondo interno, espresso come variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.